



Deliberazione n. 24

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2015

VERBALE N. 48

Seduta Pubblica del 27 aprile 2015

Presidenza: BAGLIO - AZUNI

L'anno duemilaquindici, il giorno di lunedì ventisette del mese di aprile, alle ore 10,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 23 aprile, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Maria Gemma AZUNI la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,40 – la Presidente Valeria BAGLIO, assunta la presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 17 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Corsetti Orlando, De Luca Athos, De Vito Marcello, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tempesta Giulia.

Giustificato il Consigliere Ghera Fabrizio, in missione.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, D'Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Magi Riccardo, Marchini Alfio, Marino Franco, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Tiburzi Daniela e Tredicine Giordano.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Di Biase ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Caudo Giovanni e Marino Estella.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 149ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

149ª Proposta (Dec. G.C. del 1° agosto 2014 n. 78)

Regolamento recante la nuova disciplina per la sepoltura nel Cimitero Monumentale del Verano per la concessione di aree e loculi cimiteriali. Parziale revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2003; modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 1979 e della deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 76 del 9 maggio 2001.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2003, è stato approvato il Regolamento recante “Nuova disciplina per la sepoltura nel Cimitero Monumentale del Verano e per la concessione di aree e loculi cimiteriali. Revoca delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 280 e n. 281 del 16/17 ottobre 1987 e successive modifiche ed integrazioni. Parziale modifica ed integrazione dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Cimiteriale e della deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001”.

Che la citata disciplina regolamentare reca, esclusivamente per il Cimitero del Verano, un regime concessorio di natura restrittiva rispetto a quello ordinariamente vigente nel territorio di Roma Capitale – di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 1979 e alla deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 76 del 9 maggio 2001 – in ragione del carattere monumentale del sito cimiteriale in parola;

Che le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2003 prescrivono la possibilità, in via esclusiva, di concedere le aree e i loculi, eventualmente disponibili, alla sepoltura di:

- defunti che abbiano onorato con la loro vita e la loro opera la città di Roma in Italia e nel mondo (lett. B, punto 1.);
- persone decedute in circostanze che abbiano profondamente commosso l'opinione pubblica e che si siano distinte, all'atto della morte, per straordinari meriti civici (lett. B, punto 2.);

Che, inoltre, la suddetta deliberazione Consiglio Comunale n. 3/2003 prevede:

- che le domande di concessione relative alle sopradescritte ipotesi possono riguardare unicamente persone decedute ed essere presentate entro e non oltre tre anni dal decesso;
- che le suddette istanze devono essere rivolte e presentate, corredate dalla documentazione necessaria, al Direttore del V Dipartimento Politiche Sociali e Promozione della Salute, in ragione dell'assetto di competenze interno a Roma Capitale all'epoca vigente, che predispose, quindi, lo schema di deliberazione che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo parere consultivo della Commissione Consiliare Permanente, competente per materia;

Che il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha avviato un'attività istruttoria con AMA S.p.A. per avere contezza sia del numero medio annuo di salme recanti le caratteristiche di cui alla citata lett. B), punti 1 e 2, della deliberazione Consiglio Comunale n. 3/2003, che quindi trovano collocazione nel medesimo sito, sia del numero medio annuo di loculi e aree che tornano nella disponibilità dell'Amministrazione per scadenza del termine concessorio, retrocessione o mancato utilizzo, nonché per avere una stima sulle disponibilità future dei loculi e delle aree destinate verosimilmente a rientrare in possesso dell'Amministrazione Capitolina per effetto delle medesime dinamiche;

Che, con comunicazione prot. n. QL/32760 del 16 maggio 2014, AMA S.p.A. ha reso noto che il numero di loculi destinati ad ospitare le salme di soggetti di cui alla lett. B), punti 1 e 2, della deliberazione n. 3/2003, si attesta su una media annua di 4 o 5 unità, mentre il numero di aree assegnate, allo stesso titolo, è pari ad 1 o 2 unità;

Che, con la suddetta comunicazione, AMA S.p.A. ha inoltre confermato che, allo stato attuale, sono già disponibili 600 loculi e che, per le concessioni accordate tra gli anni 1976-1980 (scadute quindi tra gli anni 2006-2010), sono tornate nella disponibilità dell'Amministrazione 554 loculi;

Che AMA S.p.A. ha ulteriormente stimato, per le concessioni rilasciate tra gli anni 1981-1984 (scadute o in scadenza quindi tra gli anni 2011-2014), una disponibilità futura di ulteriori 200 loculi, fino ad una graduale e progressiva diminuzione e futuro azzeramento di ogni disponibilità, in quanto a decorrere dagli anni 1987/1988 sostanzialmente non sono stati più concessi loculi;

Che conseguentemente, per effetto delle sopradescritte dinamiche di retrocessione, l'Amministrazione Capitolina detiene al momento, per mezzo di AMA S.p.A. e presso il Cimitero Monumentale del Verano, la disponibilità immediata di circa 600 loculi, con la previsione di acquisirne a breve ulteriori 554, per chiudere il ciclo con una stima di ulteriori circa n. 200 loculi, il tutto per complessivi 1.354 loculi circa;

Che la suddetta capacità di "offerta" non può essere riscontrata da una simmetrica "domanda" che sconta il regime restrittivo sopradescritto, in forza delle disposizioni di cui alla predetta deliberazione;

Che è interesse dell'Amministrazione Capitolina valorizzare le risorse del patrimonio cimiteriale in argomento ed avviare un processo di revisione dell'attuale tessuto regolamentare, atteso che detto processo di revisione comporta necessariamente l'individuazione di nuovi ed ulteriori criteri e procedure per l'assegnazione in concessione di loculi ed aree all'interno del Cimitero del Verano, ferma restando l'individuazione di una quota di essi da riservare comunque alle fattispecie di cui alla lett. B) della citata deliberazione Consiglio Comunale n. 3/2003;

Che, alla luce delle suindicate valutazioni, è emersa l'opportunità di avviare una procedura concessoria a carattere straordinario, ispirata a canoni di evidenza pubblica, di loculi ed aree tornati nella disponibilità dell'Amministrazione Capitolina nel Cimitero del Verano in coerenza con le dinamiche sopradescritte, in un'ottica di valorizzazione del complesso monumentale e di conseguente incremento delle risorse destinate alla sua manutenzione, oltreché della ottimizzazione degli standard di manutenzione del decoro interno al medesimo sito cimiteriale, prevenendo massimamente l'implementazione di situazioni di degrado;

Che si ritiene di procedere, per l'assegnazione delle aree e dei loculi disponibili all'interno del Verano, mediante avviso pubblico, emesso da AMA S.p.A. che gestisce i servizi cimiteriali, in cui sia chiaramente riportata l'indicazione del periodo temporale entro cui sarà possibile presentare le domande per la concessione;

Che risulta quindi necessario, alla luce del vigente quadro regolamentare sinteticamente descritto, operare una modifica ed integrazione del Regolamento

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3/2003 proprio al fine di consentire, nell'ambito del cimitero Verano, il futuro avvio di procedure finalizzate a concedere agli eventuali soggetti interessati ed aventi diritto, le aree ed i loculi resisi disponibili per effetto delle dinamiche restitutorie di cui sopra;

Che, a tal fine, occorre modificare ed integrare le seguenti disposizioni regolamentari nei termini di dettaglio in appresso esplicitati:

1. riservare un'aliquota massima, pari al 15% dei loculi disponibili e del 15% delle aree parimenti disponibili, alla sepoltura dei soggetti già indicati nella lett. B), punti 1 e 2, della deliberazione Consiglio Comunale n. 3/2003, fermo restando che dette aliquote non potranno mai essere in valore assoluto inferiori a n. 20 unità per tipologia concessoria (loculi/aree);
2. disciplinare il regime concessorio applicabile alla parte residua di loculi o aree che si rendano disponibili al netto dell'accantonamento della suddetta quota di riserva ed in particolare:
 - 2.1 - assegnare le aree e loculi, resisi disponibili nel Cimitero del Verano, mediante avviso pubblico, emesso da AMA S.p.A. che gestisce i servizi cimiteriali, in cui sia chiaramente riportata l'indicazione del periodo temporale entro cui sarà possibile presentare le domande per la concessione; dette domande, formeranno oggetto di graduatorie da cui obbligatoriamente si attingerà per rilasciare tali concessioni, fino ad esaurimento delle disponibilità di loculi ed aree, fatte salve le prescrizioni di riserva di cui al precedente punto 1.; l'Amministrazione, eccezionalmente e subordinatamente alle disponibilità di manufatti, potrà prescindere, ai fini del rilascio della concessione, dalla necessità di tumulazione di una salma, riservando quindi tale opzione concessoria anche in favore di soggetti che non necessitano di dover effettuare una tumulazione immediata, in considerazione della rilevanza del Cimitero Monumentale del Verano, su questo tipo di concessioni si applicherà una tariffa maggiorata del 50%;
 - 2.2 - disporre che per la sola sepoltura presso il Cimitero Monumentale del Verano, e nei limiti delle risultanze della prescritta procedura ad evidenza pubblica, le domande di concessione di aree e loculi, resisi disponibili nel Cimitero del Verano, previo scomputo della quota di riserva in favore dei soggetti di cui al precedente punto 1., possano prescindere dal requisito di corrispondenza tra residenza dell'avente diritto ed assegnazione al cimitero del Municipio territorialmente competente, requisito prescritto nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001 e possano altresì essere avanzate anche per la tumulazione futura di persone che siano in vita al momento della presentazione della stessa; a tal fine ogni richiedente potrà presentare fino ad un massimo di due domande per la concessione di loculi salma ad un posto, con la corrispondente offerta economica di cui al precedente punto 2.1;
 - 2.3 - prescrivere che la domanda di concessione debba contenere l'indicazione specifica delle persone, anche in vita, alle quali il concessionario intende destinare l'uso del sepolcro, purché appartenenti al proprio nucleo familiare (parenti entro il 6° grado del concessionario ed affini entro il 2°);

Che, essendo attualmente la gestione dei servizi funebri e cimiteriali di Roma Capitale, affidata ad AMA S.p.A., le procedure di gara di cui al precedente punto 2.1, saranno dalla stessa esperite, quale concessionario del servizio, e fino alla durata della concessione, previo espresso atto di indirizzo della Giunta Capitolina, e con esclusiva spettanza dei relativi introiti al Bilancio Capitolino;

Che, a tal fine, occorre modificare ed integrare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3516/1979 recante il “Regolamento di Polizia Cimiteriale”, prevedendo l’inserimento negli articoli di seguito citati dei seguenti emendamenti:

3.1 - disporre all’art. 1, comma 1, che attribuisce il diritto di chiedere il seppellimento nei cimiteri comunali esclusivamente in favore di persone decedute, previo soddisfacimento di requisiti soggettivi ivi previsti, dopo le parole “Nei Cimiteri comunali...”, l’inserimento dell’espressione “fatta eccezione per il Cimitero Monumentale del Verano per il quale vige apposita disciplina speciale alla quale si fa integrale rinvio”;

Che, al tal fine, occorre modificare ed integrare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001 recante “Assegnazione zone di utenza dei cimiteri comunali” come di seguito specificato: alla lettera A) che, nell’ottica di favorire il decentramento, prevede un criterio di corrispondenza tra la zona di residenza del defunto e quella di destinazione ad uno specifico Cimitero cittadino, va inserita dopo le parole “Di formalizzare...” l’espressione “fatta eccezione per il Cimitero Monumentale del Verano per il quale vige apposita disciplina speciale alla quale si fa integrale rinvio”;

Che, alla luce del trasferimento delle funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo sulla materia dei servizi funebri e cimiteriali, operato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 403 del 27 novembre 2013, è altresì opportuno precisare che ogni riferimento organizzativo al Dipartimento Politiche Sociali e Promozione della Salute contenuto nella deliberazione Consiglio Comunale n. 3/2003 deve intendersi integralmente sostituito dal riferimento al “competente Dipartimento”;

Che, coerentemente e in applicazione dei criteri definiti dal presente Regolamento, sarà la Giunta Capitolina, previo parere consultivo della Commissione Capitolina Permanente, competente per materia, ad approvare l’autorizzazione alla concessione dei loculi e delle aree all’interno del cimitero del Verano, per la sepoltura dei soggetti di cui al precedente punto 1. (già lett. B), punti 1 e 2, della deliberazione Consiglio Comunale n. 3/2003);

Che in data 16 giugno 2014 il Dirigente della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde e della correlata U.O. Gestione Verde Pubblico ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: B. Cignini”;

Che in data 16 giugno 2014 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha reso la seguente attestazione: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: G. Altamura”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Che la proposta, in data 26 agosto 2014, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi VII, XII e XIII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio VII:

- modificare la lettera a) del punto 2, con la seguente dizione: “a) di persone nate o morte nell’ambito territoriale del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza”.

Municipio XII:

- 1) aumentare dal 15% al 20% la percentuale indicata al punto 1 dell’art. 2 del Regolamento allegato alla suddetta proposta di deliberazione;
- 2) disporre che, data la rilevanza culturale ed artistica del Cimitero Monumentale del Verano, i progetti di tali manufatti dovranno avere caratteristiche architettoniche adeguate alla dignità ed al prestigio del luogo.

Municipio XIII:

- all’art. 7 del Regolamento non venga inserito alcun limite di comune residenza per quanto attiene all’istanza di inumazione e la concessione di aree e loculi cimiteriali.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 31 ottobre 2014 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio VII:

- la richiesta non viene accolta in quanto introduce surrettiziamente una modifica all’art. 1 del Regolamento di Polizia Cimiteriale, che non è oggetto della proposta di deliberazione rispetto alla quale è stato richiesto e acquisito il parere del Municipio, parere richiesto invece esclusivamente rispetto ad altra parte dell’art. 1 che inserisce una mera clausola di rinvio finalizzata a garantire la coerenza interna al tessuto regolamentare di Roma Capitale.

Municipio XII:

- 1) la richiesta non viene accolta in quanto la percentuale del 15% espressa nella proposta di deliberazione, è frutto di una ponderazione conformata rispetto ai dati storici dell’ultimo decennio forniti da AMA S.p.A. e rappresenta un giusto punto di equilibrio tra due contrapposti interessi pubblici: l’interesse finalizzato a garantire la sepoltura presso il cimitero del Verano a personaggi illustri e l’interesse ad ottimizzare forme di efficienza dell’azione amministrativa, attraverso il reperimento di risorse economiche, connesse all’esperienza di apposite aste pubbliche per le aree e loculi disponibili presso il cimitero del Verano con il conseguente e parallelo mantenimento di adeguati standard di decoro presso il medesimo plesso cimiteriale;
- 2) la richiesta non viene accolta in quanto la modifica intercetta un aspetto di natura gestoria e non regolamentare, ne sia dimostrazione che la medesima finalità, ancorché meritoria, trova già puntuale disciplina nell’articolo 7 del vigente Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A.

Municipio XIII:

- la richiesta non viene accolta in quanto investe aspetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2003 che non risultano in questa sede interessati dal processo di revisione della disciplina regolamentare del Verano attualmente in corso.

Atteso che le Commissioni IV e V, nella seduta congiunta del 17 settembre 2014, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3516/1979 recante il “Regolamento di Polizia Cimiteriale”;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 76/2001 recante “Assegnazione zone di utenza dei cimiteri comunali”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2003 recante “Nuova disciplina per la sepoltura nel Cimitero Monumentale del Verano e per la concessione di aree e loculi cimiteriali”;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

per quanto esposto in narrativa,

DELIBERA

1. di revocare in parte qua la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2003 recante “Nuova disciplina per la sepoltura nel Cimitero Monumentale del Verano e per la concessione di aree e loculi cimiteriali. Revoca delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 280 e n. 281 del 16/17 ottobre 1987 e successive modifiche ed integrazioni. Parziale modifica ed integrazione dell’art. 1 del Regolamento di Polizia Cimiteriale e della deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001.”; ad eccezione di quanto stabilito nel dispositivo della suddetta deliberazione alle lettere A), C) ed F) di seguito riportate, i cui contenuti vengono qui confermati:
 - “..A) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 16/17 ottobre 1987 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla concessione di aree per la costruzione di manufatti cimiteriali in deroga alle graduatorie o alla normativa vigente;..”;
 - “..C) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 281 del 16/17 ottobre 1987 e successive modifiche ed integrazioni, inerente la concessione di loculi presso il Cimitero Monumentale del Verano in deroga alla normativa vigente;..”;
 - “..F) di integrare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001, come segue, dopo il 1 comma della lettera D): “E’ consentito al coniuge, o in mancanza di esso ai genitori o ai figli, di richiedere l’autorizzazione all’inumazione o la concessione di un loculo nel proprio cimitero di residenza”...”;

per l’effetto, di approvare il Regolamento, recante la nuova disciplina per la sepoltura nel Cimitero Monumentale del Verano e per la concessione di aree e loculi cimiteriali, con le modifiche e le integrazioni sopra descritte, il cui testo è allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento;

2. l’articolo 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3516/1979 recante il “Regolamento di Polizia Cimiteriale” è modificato come segue: “Nei Cimiteri Comunali, fatta eccezione per il Cimitero Monumentale del Verano per il quale vige apposita disciplina speciale alla quale si fa integrale rinvio, hanno diritto di seppellimento le salme:
 - a) di persone morte nell’ambito territoriale del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;

- b) di persone morte fuori del territorio comunale ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza;
 - c) di persone non domiciliate né residenti in vita nel territorio comunale e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata già esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) di persone professanti culti diversi da quello cattolico che facciano richiesta di essere inumate o tumulate nei reparti speciali di cui all'art. 2, se nella città ove sono decedute non esistono appositi reparti, anche se non residenti né domiciliate o non decedute nel Comune di Roma (deliberazione Consiglio Comunale n. 140/2001);
 - g) potrà, altresì, essere richiesta la sepoltura per:
 - 1) persone non domiciliate e non decedute nel Comune di Roma, ai fini del ricongiungimento nello stesso cimitero di coniugi o di genitori e figli;
 - 2) persone decedute e residenti in altro comune il cui cambio di residenza è avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura a lunga degenza o di riposo;
 - 3) persone decedute all'estero ma iscritte in vita all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero del Comune di Roma (AIRE);
 - 4) persone non residenti e non decedute nel Comune di Roma, il cui nucleo familiare (coniuge o, in mancanza, figli o genitori) sia residente nel Comune di Roma. Il cimitero di competenza è dato dalla zona di utenza ove è residente il richiedente.
La sepoltura sarà concessa sulla base delle disponibilità;
 - h) di riconoscere il diritto, in assenza del coniuge (figli o genitori) o previo nulla osta dello stesso, a richiedere l'autorizzazione alla inumazione e la concessione di aree e loculi cimiteriali anche alla persona convivente del defunto, purché vi sia stata una comune residenza per almeno cinque anni continuativi prima del decesso.
Tutte le operazioni inerenti la sistemazione delle salme e dei resti mortali di cui sopra devono essere effettuate secondo la normativa vigente in materia;
3. la lettera A della deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001, recante "Assegnazione zone di utenza dei cimiteri comunali" è modificata come segue: "A) Di formalizzare come appresso indicato, fatta eccezione per il Cimitero Monumentale del Verano per il quale vige apposita disciplina speciale alla quale si fa integrale rinvio, la delimitazione delle zone di utenza dei cimiteri circoscrizionali di:
- 1) Cimitero di S. Vittorino: Circoscrizione VIII;
 - 2) Cimitero di Isola Farnese: Zone di Isola Farnese, La Storta (parte confinante con Isola Farnese fino alla ferrovia Roma – Viterbo);
 - 3) Cimitero di S. Maria di Galeria: Circoscrizione XIX, nonché gli abitanti di Osteria Nuova, località sita tra S. Maria di Galeria e Cesano e a circa un Km dal cimitero di S. Maria di Galeria;
 - 4) Cimitero di Cesano: Zona di Cesano;
 - 5) Cimitero di Castel di Guido: Circoscrizione XVI e XVIII;
 - 6) Cimitero di Maccarese: Ponte Galeria (per la parte di competenza del Comune di Roma);
 - 7) Cimitero di Ostia Antica: Circoscrizione XIII;
 - 8) Cimitero di Laurentino: Circoscrizioni X – XI – XII – XV (esclusa la zona di Ponte Galeria);

- 9) Cimitero Flaminio: Circostrizioni I – II – III – IV – V – VI – VII – IX – XVII – XX e le salme di cui al punto a) dell’art. 1 del Regolamento di Polizia Cimiteriale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 1979”;
4. a seguito di avviso pubblico, AMA S.p.A. ha provveduto nei mesi scorsi a svolgere un’asta che ha riguardato 56 manufatti cimiteriali siti nei cimiteri capitolini Verano, Flaminio, Laurentino, Castel di Guido.
- La procedura d’asta si è conclusa con l’assegnazione di 34 manufatti cimiteriali; si sta procedendo in questi giorni per la stipula dei contratti di concessione con i vincitori d’asta.
- A far data dall’approvazione del presente provvedimento deliberativo, AMA S.p.A. è autorizzata ad emettere un avviso pubblico, rivolto a tutti i cittadini residenti in Roma Capitale, per l’assegnazione dei 22 manufatti cimiteriali residui, al prezzo indicato nel Bando Pubblico di Asta e con le stesse modalità previste nel Bando stesso.
- L’incasso derivante dalle concessioni sopra descritte confluirà nelle entrate per l’anno 2015 delle concessioni cimiteriali.

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA PER LA SEPOLTURA NEL CIMITERO MONUMENTALE DEL VERANO E PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI</p>
--

**Art. 1
(Oggetto)**

Il presente Regolamento reca la nuova disciplina per la sepoltura nel Cimitero Monumentale del Verano e per la concessione di aree e loculi nel medesimo complesso cimiteriale, in ragione dell'eccezionalità del medesimo sito che evidenzia natura monumentale.

**Art. 2
(Concessione di aree e loculi a titolo onorifico)**

E' riservata un'aliquota massima, pari al 15% dei loculi disponibili e del 15% delle aree parimenti disponibili, alla sepoltura dei soggetti indicati nei seguenti punti 1 e 2, fermo restando che dette aliquote non potranno mai essere in valore assoluto inferiori a n. 20 unità per tipologia concessoria (loculi/aree):

1. defunti che abbiano onorato con la loro vita e la loro opera la città di Roma in Italia e nel mondo;
2. persone decedute in circostanze che abbiano profondamente commosso l'opinione pubblica o che si siano distinte, all'atto della morte, per meriti civici.

Le domande potranno riguardare esclusivamente persone decedute e potranno essere presentate dagli aventi diritto entro e non oltre 3 anni dal decesso, nonché su proposta dell'Assemblea Capitolina, previo consenso degli aventi diritto.

Nel rispetto della specificità del Cimitero Monumentale, le assegnazioni di aree per la costruzione di manufatti cimiteriali dovrà tenere conto, se possibile, della vocazione originaria dei riquadri.

I manufatti cimiteriali potranno essere di qualsiasi tipologia, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Cimiteriale e non dovranno superare i quattro posti.

Le istanze prodotte ai sensi del presente articolo dovranno essere rivolte e presentate, corredate della documentazione necessaria, al Direttore del competente Dipartimento, che ne curerà l'istruttoria, predisponendo eventualmente, ove se ne ravvisino i presupposti ai sensi del presente Regolamento, lo schema di deliberazione che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Capitolina, previo parere consultivo della Commissione Capitolina Permanente competente per materia.

Considerata la natura del provvedimento, tale proposta di deliberazione sarà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta Capitolina.

Art. 3**(Concessione di aree e loculi previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica)**

Fermo restando l'accantonamento della quota di riserva di aree e loculi di cui al precedente art. 2 del presente Regolamento, l'Amministrazione, eccezionalmente e subordinatamente alle disponibilità di manufatti, può prescindere, ai fini del rilascio della concessione, dalla necessità di tumulazione di una salma, riservando quindi tale opzione concessoria anche in favore di soggetti che non necessitano di dover effettuare una tumulazione immediata.

L'opzione di cui al comma 1 è consentita esclusivamente in occasione della messa a bando dei loculi ed aree disponibili, mediante avviso pubblico, pubblicizzato almeno su 2 quotidiani romani di maggiore diffusione e su tutti i siti istituzionali di Roma Capitale, emesso da AMA S.p.A. che gestisce i servizi cimiteriali, in cui sia chiaramente riportata l'indicazione del periodo temporale entro cui sarà possibile presentare le domande per la concessione; dette domande formeranno oggetto di graduatorie da cui obbligatoriamente si attingerà per rilasciare tali concessioni, fino ad esaurimento delle disponibilità di loculi ed aree, fatte salve le prescrizioni di riserva di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

In considerazione della rilevanza del Cimitero Monumentale del Verano, su questo tipo di concessioni si applicherà una tariffa maggiorata del 50%.

La richiesta di concessione di loculi o aree resisi disponibili nel Cimitero del Verano, previo computo della quota di riserva in favore dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, punti 1 e 2, può essere avanzata anche per la tumulazione futura di persone che siano in vita al momento della presentazione della stessa; a tal fine ogni richiedente potrà presentare fino ad un massimo di due domande per la concessione di loculi salma ad un posto e, solo in tal caso, le domande di concessione di aree e loculi per la sepoltura presso il Cimitero Monumentale del Verano possono prescindere dal requisito di corrispondenza tra residenza dell'avente diritto ed assegnazione al cimitero del Municipio territorialmente competente, requisito prescritto nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 9 maggio 2001.

La domanda di concessione deve contenere l'indicazione specifica delle persone, anche in vita, alle quali il concessionario intenda destinare l'uso del sepolcro, purché appartenenti al proprio nucleo familiare (parenti entro il 6° grado del concessionario ed affini entro il 2°).

Art. 4**(Ricongiungimenti)**

Presso il Cimitero Monumentale del Verano potranno, altresì, essere accolte le richieste relative al cambio di loculi ossari, cinerari o salma da 1 a 2 o più posti per congiungere le salme o i resti mortali di coniugi o di genitori a figli, sulla base della disponibilità accertata.

Art. 5
(Concessione di loculi cinerari)

E' inoltre consentita, presso il Cimitero Monumentale del Verano, la concessione di loculi cinerari per la sepoltura delle ceneri di defunti aventi diritto all'inumazione nei cimiteri comunali; ove peraltro l'assegnazione di un loculo cinerario sia disposta fuori dei casi di ricongiungimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento, essa non costituisce a sua volta titolo per un ricongiungimento futuro.

Art. 6
(Efficacia)

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, non potranno essere accolte altre richieste per la concessione di aree e loculi all'interno dei Cimitero Monumentale del Verano ad eccezione di quelle previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 7
(Istanza del convivente del defunto alla inumazione e la concessione di aree e loculi cimiteriali)

E' riconosciuto il diritto, in assenza del coniuge (figli o genitori) o previo nulla osta dello stesso, a richiedere l'autorizzazione all'inumazione e la concessione di aree e loculi cimiteriali anche alla persona convivente del defunto, purché vi sia stata una comune residenza per almeno cinque anni continuativi prima del decesso.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 20 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Celli, D'Ausilio, De Luca, Dinoi, Ferrari, Giansanti, Marino, Nanni, Panecaldo, Paris G., Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Stampete, Tempesta e Tiburzi.

Ha votato contro il Consigliere Rossin.

La presente deliberazione assume il n. 24.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
V. BAGLIO – M.G. AZUNI

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **27 aprile 2015**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....